

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 225/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Andrea COLOMBO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA COLOMBO, Arbitro della Sezione di Como in organico alla CAN Pro all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40 del Regolamento AIA, per avere proferito, in occasione della gara *A.C. Milan – A.C. Chievo Verona*, valevole per il Campionato Nazionale Primavera, disputata a Varese il giorno 2.11.2018, dallo stesso diretta, senza apparente motivazione, nei confronti di alcuni calciatori della A.C. Milan S.p.A., frasi inopportune dal contenuto denigratorio e provocatorio, ed in particolare nei confronti dei calciatori Alessandro Sala, Daniel Maldini, Riccardo Tonin, Tsadjout Frank Cedric e Frigerio Marco Romano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea COLOMBO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea COLOMBO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina